



# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**DELIBERAZIONE N° 59 DEL 20/12/2021**

## VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SOCIETA' PISTOIESE EDILIZA SOCIALE SCRL (S.P.E.S. SCRL) - PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 14, COMMA 2 DLGS 175/2016 (TUSP) - COPERTURA PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE - ART. 194 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO.

L'anno 2021 il giorno 20 nel mese di Dicembre alle ore 19:05 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	P	
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	X
10	CIALDI LEONARDO	P	
11	LUPORI NADIA	A	
12	CIAPPEI MARIA ANGELA	P	X
13	POMPONIO ANDREA	P	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19".

### **PREMESSO CHE:**

- la L.R. 77/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ha riordinato le funzioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);

- con Deliberazione del CRT del 28.12.1999 n. 397, l'ambito provinciale di Pistoia è stato individuato quale "Livello Ottimale di Esercizio" (L.O.D.E.) delle funzioni in materia di ERP, conferite ai Comuni con la citata legge regionale;

- con Deliberazione di C.C. n. 37 del 30.06.2003 è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. della Provincia di Pistoia;

- a seguito dell'approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali dello schema di Convenzione per la costituzione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. pistoiese (Livello Ottimale di Esercizio), in data 18/12/2003 la Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. pistoiese ha deliberato di individuare in una società di capitali ad intero capitale pubblico, la forma giuridica del nuovo soggetto gestore;

- sulla base dell'art. 5 della convenzione suddetta la quota di ogni Ente all'interno della Conferenza è calcolata come somma del 70% della quota relativa al patrimonio e del 30% di quella relativa alla popolazione: il Comune di Pieve a Nievole ha una quota di partecipazione del 2,80%. Con analoga quota percentuale il Comune di Pieve a Nievole partecipa alla società Spes;

- con la Deliberazione suddetta i Comuni associati nel L.O.D.E. pistoiese hanno voluto costituire un soggetto gestore unico attraverso il quale gestire il patrimonio E.R.P.;

- con Deliberazione di C.C. n. 21 del 31.03.2004 il Comune di Pieve a Nievole ha approvato l'atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro documento necessario alla costituzione del nuovo soggetto gestore, denominato "S.P.E.S. S.p.A.";

- la società, denominata "Società Pistoiese Edilizia Sociale S.p.A." o più semplicemente "S.P.E.S. S.p.A.", nel proseguo anche solo "S.P.E.S." o "SPES", è stata costituita dai Comuni associati con rogito del Notaio Giulio Chiostrini in data 24.05.2004, rep. 24.055, operativa dal 01.01.2005;

- in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 96/1996, il patrimonio immobiliare destinato ad ERP, già di proprietà delle ex-ATER, è stato trasferito in proprietà ai Comuni ove lo stesso risulta ubicato;

- con Deliberazione di C.C. n. 76 del 23 settembre 2005 sono stati approvati i Patti parasociali, affidato il servizio alla SPES spa ed approvato lo schema di Contratto di Servizio;

- nella gestione del patrimonio E.R.P., seguendo un criterio relativistico, a prescindere dalla mera analisi di effettivo sviluppo del servizio, indipendentemente dal modello organizzativo e dalla capacità di generare utili, possono essere riscontrati elementi tali a qualificarlo come servizio privo di rilevanza economica, quali: i ricavi del servizio anche al di sotto dei valori di mercato e la copertura dei costi sociali per le fasce deboli di utenza, nonché l'inadeguatezza del mercato a fornire soluzioni economicamente più vantaggiose;

- la gestione del patrimonio E.R.P. viene collocata in ambito europeo tra i servizi di interesse generale non a rilevanza economica (cd "s.i.e.g." non a rilevanza economica);

- il rapporto giuridico tra i Comuni e il soggetto gestore si inquadra quale concessione di servizio pubblico;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 12.06.2008, esecutiva, è stato rinnovato l'affidamento a S.P.E.S spa ed approvato un nuovo schema del Contratto di Servizio per gli anni 2008-2012, frutto di una revisione periodica dell'organizzazione del servizio;

- è stato poi reso necessario avviare un processo di trasformazione della personalità giuridica di S.P.E.S. spa e conseguentemente dello Statuto;

- il LODE Pistoiese, nella seduta del 05/12/2011 ha approvato il testo del nuovo Statuto, già approvato dal Consiglio di amministrazione di SPES in data 28/11/2011, successivamente sottoposto all'approvazione dei Consigli di tutti i Comuni aderenti al L.O.D.E.,

con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2012 il Comune di Pieve a Nievole alla luce dell'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici e di "*in house providing*" ha approvato il nuovo Statuto di Spes S.p.A. e la contestuale trasformazione della stessa in società consortile a responsabilità limitata;

- in data 04/12/2012, con verbale di assemblea straordinaria di società per azioni rep. 32.963 raccolta 13.912, ai rogiti del Notaio Lorenzo Zogheri, registrato in data 28/12/2012 al n. 2461 serie 1T, la S.P.E.S. si è trasformata da società per azioni, in società consortile a responsabilità limitata (s.c.r.l.), approvando contestualmente il nuovo Statuto;

- lo statuto vigente inquadra Spes S.c.r.l. tra le società aventi scopo mutualistico con oggetto esclusivo la gestione del patrimonio E.R.P., emergenza abitativa compresa, nonché come società "*in house*" dei Comuni soci consorziati;

- al fine di ottemperare alle condizioni necessarie a configurare l'*in-house providing*, lo Statuto vigente di Spes S.c.r.l. prevede: un capitale interamente pubblico, il realizzo della parte più importante della propria attività con l'ente locale committente che lo controlla e l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un "*controllo analogo*" a quello che esercita sui propri servizi;

- il L.O.D.E., durante la seduta del 19.12.2012, ha approvato lo schema di un nuovo Contratto di Servizio;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/05/2013 il Comune di Pieve a Nievole ha approvato lo schema di Contratto di Servizio ed è stato affidato, nella forma della concessione di

servizio pubblico non a rilevanza economica, il servizio di gestione degli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica (ERP), emergenza abitativa compresa, di proprietà del Comune di Pieve a Nievole, alla Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l. (nel proseguo anche solo “S.P.E.S.” o “SPES”), con sede in Pistoia Via del Villone n.4, Codice Fiscale 01530000478;

- la singola quota di partecipazione del Comune di Pieve a Nievole al capitale sociale di SPES S.c.r.l. è attualmente pari al 2,80%, mentre la composizione dell'intero capitale sociale risulta essere così suddivisa tra i diversi Comuni della provincia pistoiese:

1 Comune di Abetone Cutigliano	0,54%
2 Comune di Agliana	5,46%
3 Comune di Buggiano	2,02%
4 Comune di Chiesina Uzzanese	0,44%
5 Comune di Lamporecchio	0,89%
6 Comune di Larciano	1,30%
7 Comune di Marliana	0,33%
8 Comune di Massa e Cozzile	2,23%
9 Comune di Monsummano Terme	6,41%
10 Comune di Montale	1,82%
11 Comune di Montecatini Terme	2,34%
12 Comune di Pescia	12,18%
13 Comune di Pieve a Nievole	2,80%
14 Comune di Pistoia	46,57%
15 Comune di Ponte Buggianese	1,82%
16 Comune di Quarrata	5,10%
17 Comune di Sambuca Pistoiese	0,18%
18 Comune di San Marcello Piteglio	3,73%
19 Comune di Serravalle Pistoiese	2,79%
20 Comune di Uzzano	1,05 %

#### **CONSIDERATO CHE**

- con riferimento al bilancio 2018 di Spes scrl si è ravvisata l'opportunità di effettuare un approfondimento contabile con esplicita richiesta di una certificazione del bilancio da parte di una società di revisione legale poi individuata in “RSM società di revisione e organizzazione contabile spa”. Conseguentemente a ciò è stato iniziato un percorso di verifiche contabili che ha portato alla necessità di una diversa valorizzazione di alcune poste contabili, fra cui: accantonamenti al fondo svalutazione crediti per morosità pregresse da ritenersi assolutamente inesigibili; maggiori oneri connessi alla svalutazione del valore di carico del compendio immobiliare dell'area ex Ricciarelli di Pistoia e alla completa cancellazione della posta riferita al credito verso la Cassa depositi e Prestiti;

- con prot. n. 17.317 del 11/11/20 la società SPES ha trasmesso il bilancio 2019: Nota Integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione sulla Gestione, Rendiconto finanziario e Relazione del Collegio Sindacale;

- il bilancio al 31/12/2019 della società SPES Scrl si è chiuso con una consistente perdita d'esercizio, pari ad Euro 3.691.292, che ha eroso l'intero patrimonio netto della società;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2020 “Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione periodica previste nel piano adottato nel 2019 e Piano di razionalizzazione

periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019 ex art. 20 D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione.” è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed è stato deliberato di confermare il mantenimento della partecipazione in Spes S.c.r.l.,

- con pec n. 2505 del 26/04/2021 il Presidente della società Spes S.c.r.l. ha inviato la relazione ex art. 2482 bis e ter c.c. approvata dal Consiglio di amministrazione in data 31 marzo 2021 e sottoposta all'attenzione dell'assemblea dei soci del 26 maggio 2021;

- con pec n. 4247 del 15/07/2021 il Presidente della società Spes S.c.r.l. ha inviato la relazione integrativa ex art. 2482 bis e ter c.c. contenente anche le linee guida per la redazione del Piano di risanamento approvata dal Consiglio di amministrazione della società in data 14 luglio 2021;

- con prot. n. 13957 del 10/09/2021 la società SPES ha trasmesso il bilancio 2020: Nota Integrativa, Relazione sul governo societario, Relazione sulla Gestione, Rendiconto finanziario e Relazione del Collegio Sindacale;

- anche il bilancio al 31/12/2020 registra una ulteriore perdita netta di Euro 509.666 che, unitamente alle perdite degli esercizi precedenti (Euro 3.691.292), determina un patrimonio netto negativo di complessivi Euro 2.342.644;

- ad oggi la Spes è una società che presenta forti criticità dal punto economico-finanziario, circostanza che mette a rischio il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di servizio sottoscritto nel Settembre 2013 e giunto a scadenza nel Settembre 2021 ed, oggi, in fase di proroga tecnica;

- la Spes ha tuttora un debito nei confronti della Regione Toscana, ammontante al 31 Dicembre 2020 a complessivi circa 5,601 milioni di Euro (importo al netto di un credito vantato dalla Spes nei confronti della Regione Toscana per “Corrispettivi Gestione rientri 1,5% GS”, per complessivi 630 mila Euro) che trova la sua iniziale, seppur non unica, motivazione nell'ambito delle operazioni immobiliari ex area “Ricciarelli-Cerri” e “Pescia-La Dogana”;

- la Spes ha proposto alla Regione Toscana di vedersi riconosciuti una serie di lavori per manutenzioni straordinarie, eseguiti a carico dei bilanci Spes a far data dall'anno 2010, il tutto per un importo complessivo di circa 1,7 milioni di Euro, a fronte del quale la Regione stessa, con nota del 23 luglio 2020, rispose che, preliminarmente, al fine dell'avvio dell'istruttoria della proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta regionale, era necessario che la Spes “documentasse e certificasse le suddette spese, confermando il sussistere di motivi di urgenza in virtù dei quali tali interventi sono stati realizzati al di fuori della procedura prevista per legge”. Detta documentazione è stata inviata alla Regione Toscana nel mese di ottobre 2021;

- la specifica funzione della procedura liquidatoria sarebbe quella di addivenire al realizzo dell'intero attivo societario per la sua destinazione al pagamento delle passività aziendali e, in caso di eventuale avanzo di liquidazione, procedere alla sua attribuzione ai Comuni soci nell'ambito di un Piano di riparto finale, all'esito del quale addivenire alla chiusura e cancellazione della società stessa dal Registro delle Imprese competente.

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

non appaiono percorribili le alternative alla ricapitalizzazione, passando dall'attuale modello societario a quello dell'azienda speciale ex art. 114 del TUEL ovvero del consorzio tra enti locali di cui all'art. 31 del TUEL o della convenzione, in quanto non si eviterebbero gli effetti negativi di

seguito riportati di una procedura concorsuale di tipo liquidatorio.

Il fermo dell'attività istituzionale, l'eventuale esodo della forza lavoro e l'interruzione delle sinergie aziendali, avrebbero inevitabilmente l'effetto di disgregare l'organizzazione aziendale facente capo alla Società con la conseguenza, altresì, che i cespiti aziendali (in particolare di natura immobiliare) potrebbero essere liquidati solo singolarmente con evidenti effetti negativi sulla recovery ratio per i creditori sociali in genere. Il valore degli immobili potrebbe subire significative riduzioni di valore più elevate di quelle già ipotizzate nella versione c.d. "Baseline" del Piano di risanamento per due specifici assets (ex Area "Ricciarelli-Cerri" e immobile "Belvedere"), in conseguenza della necessità di realizzazione "forzata" degli stessi, così come il valore di realizzo dei crediti potrebbe attestarsi su valori sensibilmente inferiori. Inoltre, il processo di gestione aziendale, orientato alla liquidazione dell'attivo e, in particolare, all'incasso dei crediti in uno scenario liquidatorio, può generare costi di gestione (per personale e servizi), non coperti dai margini operativi della Società.

Anche il passivo nell'ambito del Piano di risanamento sarebbe inferiore a quello che verosimilmente parteciperebbe al concorso in uno scenario liquidatorio. E' sufficiente pensare al fatto che, in caso di liquidazione della Società (e, pertanto, della cessazione dell'attività d'impresa da parte della Spes): a) il debito da T.F.R. e le altre competenze di fine rapporto diverrebbero immediatamente ed integralmente esigibili, b) non potrebbero essere rispettati i piani di rientro dei debiti, specialmente di quello di più significativa rilevanza dovuto nei confronti della Regione Toscana e degli istituti bancari per mutui passivi, c) dovrebbe essere licenziato tutto il personale dipendente con conseguente aumento dell'onere di natura privilegiata, a cui si aggiungono i riflessi negativi potenzialmente derivanti dall'instaurazione di cause di risarcimento danni. Complessivamente, quindi, i costi differenziali tra l'ipotesi liquidatoria e quella da Piano di risanamento in continuità aziendale, fanno ragionevolmente e obbligatoriamente propendere per il perseguimento della seconda strada, il tutto anche in considerazione della particolare attività svolta dalla Spes e dei fini sociali da perseguire con l'esercizio della stessa, che esulano da quelle che sono le vere e proprie strategie/logiche di business, tipiche, invece, di un processo valutativo interno ad un'azienda commerciale pura.

Tenuto conto che l'eventuale costituzione di un nuovo ente di diritto pubblico (consorzio fra enti ex art. 31 del TUEL) in luogo dell'attuale società, che dovrebbe comunque essere messa in liquidazione, oltre alla questione non secondaria del riconoscimento della personalità giuridica del nuovo soggetto (la norma regionale, nei casi in cui ha espressamente previsto la forma del consorzio per l'esercizio di determinate funzioni, ad esempio, per l'organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale gestita tramite le società della salute, ha attribuito a quegli enti pubblici la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica per l'esercizio della funzione attribuita), non garantirebbe la capacità di funzionamento per gli evidenti problemi di governance che verrebbero a crearsi per la contrapposizione fra l'esigenza di contemperamento della rappresentatività politica di cui sarebbero portatori i singoli Enti e il ruolo strategico di direzione e coordinamento del soggetto detentore della maggioranza relativa delle quote, oggi garantita dai patti parasociali.

La trasformazione eterogenea (da società di capitali a società di persone) è vietata per legge, dal momento che la Pubblica Amministrazione può detenere partecipazioni (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 - TUSP) soltanto in società, anche consortili, costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Tenuto conto, comunque, che qualsiasi ipotesi alternativa alla ricapitalizzazione della società non esimerebbe comunque i soci dall'obbligo di sostenere l'esborso finanziario necessario per l'azzeramento del capitale per perdite e la successiva costituzione di un capitale di dotazione per lo svolgimento del servizio pubblico in forma associata.

Nel caso di SPES le questioni che si porrebbero nel caso di una eventuale messa in liquidazione della stessa sarebbero:

- l'assenza di un fondo patrimoniale da ripartire (il PN è negativo per 2,3 mln di euro);
- una evidente difficoltà a riscuotere (o a cedere) i crediti (trattandosi di soggetti fragili e, comunque, con patrimoni minimi aggredibili);
- la ragionevole probabilità che la società non riesca con il realizzo del suo attivo a far fronte al versamento alla Regione Toscana dei proventi ex L. 560/93 incassati dalla società nelle annualità pregresse;
- la cessione a prezzo di liquidazione (ulteriormente ribassato pertanto rispetto all'attuale valutazione di mercato) dell'area ex Ricciarelli (il resto del patrimonio immobiliare è quasi tutto di proprietà dei soci per cui non assegnabile alla liquidazione);
- la mancata partecipazione ai progetti PinQua e ad altri bandi aventi ad oggetto finanziamenti pubblici (con evidenti danni per mancati introiti da compensi tecnici).

#### **DATO ATTO INOLTRE CHE**

- l'eventuale fallimento di una società "a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti" (diversamente dal concordato preventivo o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti) è sanzionato - sul piano pubblicistico - col divieto di costituire nuove società e di acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano gli stessi servizi (art. 14, comma 6, TUSP). In altri termini, l'insuccesso della formula organizzativa societaria - "*in house*" o "*a partecipazione mista pubblico-privata*" - prescelta per l'organizzazione e la gestione di quelle attività, allorché sfoci in una dichiarazione d'insolvenza, impedisce all'ente o all'amministrazione di riproporsi nella stessa veste di imprenditore pubblico (o di partner pubblico) e lo obbliga ad esternalizzare totalmente il servizio affidato. Tutto ciò va contro la legge regionale nella quale si prevede come obbligatorio l'esercizio associato delle funzioni di gestione del patrimonio Erp;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21/06/2021 "Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020", è stato disposto l'accantonamento al Fondo accantonamento perdite società partecipate per l'importo di €. 103.356,19;

#### **PRESO ATTO CHE**

- nel piano di risanamento sono evidenziate le cause, di seguito riportate, che hanno portato alla determinazione delle perdite, rimandando allo stesso la loro più completa argomentazione:

- insolvenza cronica nei pagamenti da parte dei propri clienti (assegnatari alloggi Erp) e/o ritardi eccessivi nella riscossione della quota parte dei crediti non incassati per competenza, che hanno determinato carenze di liquidità;
- variabilità dei ricavi nel corso del tempo, dovuta a cause esogene (redditi degli assegnatari di alloggi Erp) sulle quali il Consiglio di Amministrazione non ha alcuna possibilità di leva;
- sottodimensionamento delle attività gestionali affidate (con specifico riguardo al reale fabbisogno manutentivo degli alloggi Erp) a causa della carenza di risorse proprie della Società e assenza di apporti finanziari da parte dei Comuni soci;
- investimenti in operazioni immobiliari atipiche (ex area "Ricciarelli-Cerri" e "Pescia-La Dogana") eseguiti senza preventiva programmazione e totalmente "*allo scoperto*", ossia non finanziati con specifiche risorse proprie e/o dei Comuni soci, ma con fondi regionali che, invece, dovevano essere destinati esclusivamente ai fini istituzionali; investimenti peraltro ad oggi non recuperati né tanto

meno recuperabili nella loro interezza;

- inappropriata scelta delle fonti finanziarie sia in relazione ai tempi di recupero degli impieghi cui erano destinate che all'onerosità delle stesse relativamente ad alcune operazioni immobiliari;

- il piano di risanamento evidenzia inoltre che i risultati di periodo degli ultimi anni della società Spes S.c.r.l. hanno risentito degli effetti derivanti da poste di natura straordinaria (complessivamente per circa 5 milioni di Euro) che, temporalmente, avrebbero dovuto interessare, per gran parte del loro importo, gli esercizi degli anni precedenti. In particolare, per tali poste, si fa riferimento a:

1) **tardiva svalutazione dei crediti** vantati nei confronti degli assegnatari degli alloggi Erp per la parte relativa ai canoni di locazione, servizi a rimborso e quote per servizi condominiali per circa 1,7 milioni di Euro;

2) **significativa svalutazione del valore contabile delle rimanenze**, in particolar modo relativa alla quota parte delle stesse riferite all'investimento posto in essere nell'ex Area "Ricciarelli-Cerri", il tutto per circa 2 milioni di Euro;

3) **sopravvenuta richiesta di restituzione del contributo**, a suo tempo concesso da parte di Regione Toscana, per l'investimento ex. area "Ricciarelli-Cerri", pari complessivamente a circa 229 mila Euro;

4) **riallineamento del valore delle rimanenze** relative agli interventi manutentivi straordinari e agli interventi costruttivi alloggi Erp per effetto dell'eccessiva pregressa valorizzazione dei compensi tecnici rispetto ai relativi QTE approvati (valorizzazione dei compensi erroneamente effettuata sulla base del costo effettivo del personale Spes dell'area tecnica impiegato per l'esecuzione di tale attività anziché, come previsto dal Principio contabile OIC 23, con il criterio della percentuale di completamento determinata con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori, per effetto del quale è stato sovrastimato il valore delle rimanenze nei periodi intermedi per circa 700 mila Euro facendo emergere la perdita sulla commessa nell'esercizio in cui la stessa era giunta a conclusione o comunque era praticamente in esaurimento);

5) **accantonamento in apposito fondo rischi** di un importo corrispondente al valore contabile iscritto a bilancio tra le disponibilità liquide a titolo di deposito di conto corrente acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti, pari a circa 206 mila Euro, in ragion del fatto che non risulterebbe esservi documentazione giustificativa a supporto dell'effettiva esistenza del deposito stesso (accantonamento straordinario che, nell'esercizio 2019, influenza il valore ordinario di tale posta contabile).

- il piano di risanamento rileva altresì che i risultati di esercizio delle varie annualità risultano ulteriormente influenzati da fattori esogeni (dalla variazione dei redditi degli assegnatari alloggi Erp) che rendono fluttuante di anno in anno l'entità delle risorse derivanti dai canoni di locazione su cui la Spes può contare. Inoltre è emerso che i ricavi iscritti in bilancio a titolo di rimborso spese e quote condominiali non rispettano pedissequamente la competenza economica in conseguenza dei ritardi con cui la Società ha cognizione del dato su cui effettuare la bollettazione del relativo rimborso (motivo per cui vengono versati acconti nel corso dell'anno, poi soggetti a conguaglio successivo). Si evince inoltre la pressoché assenza di redditività aziendale che, in linea generale, non costituisce una criticità viste le finalità sociali statutariamente previste ma che, per effetto dei fattori straordinari precedentemente descritti, la stessa ha assunto valori significativamente negativi tali da compromettere la continuità aziendale.

**PRESO ATTO**



- che la società SPES ha effettuato una procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 del codice dei contratti, per l'affidamento dell'incarico per la redazione del Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, del Dlgs 175/2016 (TUSP) dalla quale è risultata aggiudicataria la società Centro Studi Enti locali S.p.A., come riportato nella lettera prot. n. 2505 del 26/04/21 e nel verbale della riunione del CDA del 15/04/21, riunione nella quale il CDA ha approvato l'esito della gara ed ha dato mandato per la sottoscrizione del contratto ed avvio alle attività per la redazione del Piano stesso;

- della documentazione relativa al Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, del Dlgs 175/2016 (TUSP) presentato dalla società SPES, redatto a cura della società Centro Studi Enti locali S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione della SPES in data 06 settembre 2021 e sottoposto alla valutazione del professionista indipendente dott. Massimiliano Brogi, trasmesso ai Comuni soci con prot. pec. 5936 del 16/09/2021 e pervenuta al protocollo del Comune di Pieve a Nievole ns. prot. n.14.264 e 14.267 del 17/9/2021 (allegato A alla presente deliberazione);

- dell'integrazione della valutazione del professionista indipendente dott. Massimiliano Brogi di cui alla pec n. protocollo 17.076 del 05/11/2021 che costituisce l'allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

- che il Piano di risanamento dopo aver analizzato le principali cause della crisi prevede le linee strategiche e le azioni da porre in essere per il risanamento dell'azienda con una versione "Baseline" ed altre versioni alternative "Best-case" (migliore in assoluto) e "Worst-case" (peggiore in assoluto) ed intermedie "Average-cases". Alla base di queste versioni "intermedie", vi sono le medesime azioni migliorative (*upsides*) strategiche ipotizzate nella versione "Best-case", con la sola eccezione che, differentemente da quest'ultima (in cui viene ipotizzata la concretizzazione di tutte le azioni migliorative ivi indicate), in queste ulteriori versioni se ne prevede la concretizzazione parziale ed in forma combinata le quali, comunque, sarebbero tutte in grado di garantire il ristabilimento e il mantenimento nel tempo degli equilibri economico-finanziari della Spes, il tutto in misura migliorativa rispetto alla c.d. "Baseline". L'analisi delle proiezioni dei flussi di cassa del Piano di risanamento fanno ritenere che l'entità minima della ricapitalizzazione della Spes debba essere pari almeno all'importo delle perdite riconducibili ad oggi alle operazioni immobiliari ex area "Ricciarelli-Cerri" e "Pescia-La Dogana", stimate in poco più di 3,5 milioni di Euro, in modo tale da permettere l'azzeramento del Patrimonio e la contestuale ricostituzione del Capitale sociale nella misura di 1,2 milioni di Euro, il tutto per una maggiore patrimonializzazione della Società a garanzia degli equilibri finanziari futuri nonché, e soprattutto, a garanzia del pagamento del debito nei confronti della Regione Toscana. L'apporto che il Comune di Pieve a Nievole dovrà eseguire per la ricapitalizzazione della Spes, sia a titolo di azzeramento del capitale per copertura perdite che per la ricostituzione del capitale sociale nell'importo minimo di 1,2 milioni di Euro (vedasi Tabella dettaglio importi di ricapitalizzazione da Piano di risanamento per ciascun Comune socio - pag. 126 del Piano di Risanamento) sarà il seguente:

Socio	Azzeramento capitale per copertura perdite	Ricostituzione del capitale sociale	Totale versamento	Quote di partecipazione (%)
Comune di Pieve a Nievole	65.874	33.320	99.194	2,80
<b>TOTALE versamenti dei Comuni</b>	<b>2.342.644</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.542.644</b>	100

- che il Piano prevede anche una proposta di riorganizzazione della struttura aziendale nell'ambito del processo di risanamento. Un aspetto da tenere in considerazione riguarda la revisione della struttura organizzativa, sia nell'ottica di una razionalizzazione dei costi rispetto all'attuale che di una maggiore flessibilità operativa. In tal senso, l'aspetto di maggior rilievo è rappresentato dalla revisione dell'Organigramma societario, con particolare attenzione alla macrostruttura organizzativa e alla ridefinizione delle funzioni connesse agli incarichi di vertice della Società.

- che il CDA nella relazione ex art. 2482 bis e ter c.c., al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario futuro, ha evidenziato la necessità di addivenire alla modifica del Contratto di Servizio ipotizzando scelte alternative da rimettere alla decisione dei Comuni soci ma che abbiano come obiettivo quello di:

a) manlevare la Società dal rischio di insolvenza (*rectius*, morosità degli utenti degli alloggi Erp) non conseguente all'inefficienza ed inefficacia della struttura organizzativa aziendale ma alle caratteristiche intrinseche del *business* di riferimento e del *cluster* medio di clientela servito;

b) avere risorse certe nel loro ammontare per effettuare le manutenzioni ordinarie e di pronto intervento sugli alloggi ERP e, quindi, mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare Erp dei Comuni soci;

- che le modifiche al contratto di servizio e all'allungamento della durata dell'affidamento, ovvero il suo rinnovo alla luce delle necessità conseguenti al piano di risanamento, non richiedono la valutazione di congruità ex art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, in quanto la scelta di rilancio della Società che, con la decisione in Delibera si compie, è in linea con l'attuazione della Legge regionale sui Lode e l'Erp, dove la scelta della gestione associata tramite veicolo societario è stata cristallizzata;

- che, al riguardo, nel Piano di risanamento, al cui contenuto si fa integralmente riferimento, si propone il mantenimento dell'attuale configurazione contrattuale di natura concessoria e la modifica/integrazione di alcuni accordi previsti nel Contratto di Servizio, con traslazione del rischio in capo ai Comuni soci della riscossione dei canoni e dei servizi a rimborso solo dopo che siano state infruttuosamente esperite e dimostrate tutte le azioni di recupero da parte della società Spes srl;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i Comuni soci di Spes S.c.r.l. hanno ritenuto opportuno affidare un incarico ad un professionista esterno avente come oggetto l'analisi delle diverse alternative circa le modalità di gestione del servizio affidato alla società stessa, ricomprendendo un esame delle ripercussioni di tipo patrimoniale e finanziario sui bilanci dei Comuni derivanti dall'attuazione del Piano di ristrutturazione, Piano che il Cda della società propone ai soci ai sensi dell'art. 14 del Dlgs n. 175/2016, insieme alla modalità di gestione del servizio prescelta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 11/08/2021, il Comune di Pistoia per conto anche degli altri Comuni soci di Spes S.c.r.l., ha proceduto all'affidamento diretto di tale incarico al Dott. Bruno Dei - libero professionista con sede legale in Firenze;

**VISTA** la relazione predisposta dal professionista Dott. Bruno Dei, pec n. 132623/2021, agli atti dell'ufficio, che analizza le diverse alternative circa le modalità di gestione del servizio affidato a Spes S.c.r.l. che testualmente riporta:

“Il contratto di servizio in vigore prevede che i singoli Comuni associati nel LODE siano i concedenti del servizio pubblico di ERP e SPES S.c.r.l. sia il concessionario della gestione del servizio con efficienza, efficacia ed economicità, con rischio imprenditoriale e rimanendo responsabile dell’equilibrio economico-finanziario della gestione stessa. L’oggetto della gestione del servizio da affidare al soggetto giuridico costituito è il seguente:

- recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio di ERP,
- altri servizi.

Le funzioni di gestione del recupero e manutenzione degli immobili e quella amministrativa sono obbligatorie mentre gli altri servizi sono facoltativi e, comunque, complementari.

### **Caratteristiche delle diverse gestioni**

Le modalità di gestione ai sensi della L.R. 77/1998 da tenere in considerazione sono:

#### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

- a) concessione del servizio integrale con rischio a carico della società concessionaria del risultato della gestione economica;
- b) affidamento del servizio con mandato di rappresentanza;
- c) affidamento del servizio senza mandato di rappresentanza.

Il cambiamento del Contratto di servizio è volto ad accollare ai comuni del L.O.D.E. le perdite su crediti degli utenti come costo sociale purché siano state infruttuosamente esperite e dimostrate tutte le azioni di recupero da parte della Società SPES scrl, che fino ad ora sono rimaste a carico di SPES S.c.r.l. e che saranno sanate con l’intervento previsto dall’apposito Piano di risanamento.

### **PRESO, infine ATTO**

delle conclusioni dell’attestatore del Piano di risanamento Dott. Brogi Massimiliano, redatte ai sensi dell’art. 67, lettera d), della legge fallimentare, nelle quali giunge ad un giudizio positivo sulla fattibilità del Piano di risanamento specificando che l’attestazione deve intendersi espressamente limitata alla porzione di Piano che ha termine al 31/12/2026. Inoltre dichiara che l’attestazione è sospensivamente condizionata:

- all’accordo con Regione Toscana per la compensazione parziale del debito per euro 1,684 milioni;
- alla ricapitalizzazione nella misura minima di euro 3,543 milioni da parte della compagine sociale.

della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Dato atto che in data 13/12/2021 la Giunta della Regione Toscana con atto n. 1339 ha deliberato per la compensazione parziale del debito per euro 1,684 milioni;

Ritenuto di aver dato puntuale conto delle ragioni fattuali e giuridiche dello specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, con esplicitazione delle ragioni economico-giuridiche dell’operazione di copertura delle perdite e della successiva ricapitalizzazione della società Spes Sc.r.l., in quanto fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale economicamente e finanziariamente sostenibile, previa e adeguata verifica delle criticità che hanno generato le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali e/o di controllo, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità di

conservare in vita l'organismo partecipato;

Ritenuto che le operazioni di copertura della perdita e la conseguente ricapitalizzazione sono legittime ai fini dell'art. 14 del Tusp in quanto rientranti nelle cause esimenti del divieto di soccorso finanziario;

Ritenuto, tutto quanto premesso:

- di dare atto che dall'esame del Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, Dlgs 175/2016 (TUSP) della Società pistoiese edilizia sociale S.c.r.l. (S.P.E.S. SCRL) redatto a cura del Centro Studi Enti locali S.p.A. e certificato dal professionista indipendente dott. Massimiliano Brogi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, certificazione poi integrata con pec n. 7771 del 04/11/2021, anch'essa allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio della gestione della società legittimando pertanto l'Ente a procedere all'operazione di copertura delle perdite e alla successiva ricapitalizzazione;
- di dare atto che le perdite ammontano complessivamente ad € 4.200.958, di cui 3.691.292 € relativa all'esercizio 2019 ed € 509.666 € relativa all'esercizio 2020;
- di dare atto che le perdite di cui al punto precedente azzerano completamente il capitale sociale ammontante ad € 750.000, facendo registrare un patrimonio netto negativo di € 2.342.644,00;
- di dare atto che, a causa delle perdite di cui al punto precedente, la mancata ricapitalizzazione della società comporterebbe lo scioglimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 del C.C, determinando l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
- di riconoscere il debito fuori bilancio per la copertura delle perdite relativamente alla quota di competenza del Comune di Pieve a Nievole per l'importo di € 65.874,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- di approvare la ricapitalizzazione della società comprendente la copertura delle perdite per € 2.342.644 e la ricostituzione del capitale sociale per € 33.320,00, per la quota parte riferibile al Comune di Pieve a Nievole;
- di dare atto che la somma necessaria per la copertura integrale della perdita afferente al Comune di Pieve a Nievole trova copertura al capitolo 1995 nell'annualità 2021 del bilancio 2021-2023 finanziato con variazione da fondi accantonati a tale titolo nel bilancio dell'Ente, mediante l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione accantonato per perdite società", per l'importo di € 65.874,00;
- di dare atto che la quota parte relativa alla ricostituzione della quota di capitale sociale afferente al Comune di Pieve a Nievole di € 33.320,00 trova copertura al capitolo 2995 nell'annualità 2021 del bilancio 2021-2023;
- di dare atto che a seguito delle operazioni di cui sopra la quota di partecipazione del Comune di Pieve a Nievole nella società SPES rimane nella misura del 2,80% del capitale sociale qualora tutti gli altri Comuni soci addivengano a deliberare sulla questione nelle medesime modalità;
- di autorizzare, per tutti i motivi sopra esposti, il rappresentante legale del Comune di Pieve a Nievole, Sindaco o suo delegato, a partecipare all'Assemblea di Spes Scrl convocata in sede straordinaria per dar seguito a tutti gli adempimenti deliberati e conseguenti al presente provvedimento;

- di dare atto che rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo della società Spes S.c.r.l. tutti gli adempimenti previsti nel Piano di risanamento, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 175/2016;
- di dare atto che rientrano nelle competenze del Responsabile del competente Servizio, l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
- di dare atto del Parere del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 29.11.2019 in ordine al rinnovo del contratto di servizio con le società in house providing, nel quale si osserva che analizzando il contenuto dell'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) in relazione a quanto disposto nell'art. 42 del Tuel si evince che per quanto riguarda gli affidamenti in house, il consiglio comunale non può pronunciarsi mediante indirizzi. Il Consiglio deve, invece, adottare un'apposita delibera che deve contenere la motivazione analitica e puntuale in rapporto all'opzione giuridico-organizzativa preferita, apposita delibera che auspichiamo possa essere assunta entro il 31/01/2021, termine da intendere del tutto indicativo e programmatico tenuto conto che il nostro peso nella Spes srl è pari al 2,8% ovvero che il nuovo Contratto di Servizio deve essere condiviso tra tutti i comuni soci di SPES ;

- di approvare l'inserimento dell'art. 15 bis nello Statuto della società Spes avente il contenuto sotto riportato, modifica proposta dal Comune di Pieve a Nievole nella riunione tenutasi c/o il Comune di Pistoia il 3/11/2021 e condivisa dagli altri comuni soci di Spes srl.

“Art. 15 bis – Revisione Legale

Ove l'attività di revisione legale non sia o non possa essere svolta dal collegio sindacale, questa sarà affidata ad una società di revisione nominata dall'assemblea, su proposta motivata dal collegio sindacale.

La società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime, con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio;

L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea, nel nominare la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

La società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti richiesti dalla normativa in materia. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.”;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Bonacchi Monica contenente anche l'attestazione che al presente procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto

di interesse, neanche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, allegato all'originale della presente deliberazione;

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione in merito al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 6 del Tuel in ordine alla fattispecie di cui art. 194, comma 1, lettera c) del TUEL.

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a), del Tuel, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

Con voti:

- favorevoli n. 12;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;

su n. 12 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

### **DELIBERA**

1. di approvare le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che dall'esame del Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, Dlgs 175/2016 (TUSP) della Società pistoiese edilizia sociale S.c.r.l. (S.P.E.S. SCRL) redatto a cura del Centro Studi Enti locali S.p.A. e certificato dal professionista indipendente dott. Massimiliano Brogi, di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, certificazione poi integrata con pec n. 7771 del 04/11/2021, risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio della gestione della società legittimando pertanto l'Ente a procedere all'operazione di copertura delle perdite e alla successiva ricapitalizzazione;
3. di dare atto che le perdite ammontano complessivamente ad € 4.200.958, di cui 3.691.292 € relativa all'esercizio 2019 ed € 509.666 € relativa all'esercizio 2020;
4. di dare atto che le perdite di cui al punto precedente azzerano completamente il capitale sociale ammontante ad € 750.000, facendo registrare un patrimonio netto negativo di € 2.342.644,00;
5. di dare atto che, a causa delle perdite di cui al punto precedente, la mancata ricapitalizzazione della società comporterebbe lo scioglimento della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 del C.C, determinando l'interruzione di un servizio di pubblica utilità;
6. di riconoscere il debito fuori bilancio per la copertura delle perdite relativo alla quota di competenza del Comune di Pieve a Nievole per l'importo di € 65.874,00 ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di approvare la ricapitalizzazione della società comprendente la copertura delle perdite per €

2.342.644 e la ricostituzione del capitale sociale per € 33.320,00 per la quota parte riferibile al Comune di Pieve a Nievole;

8. di dare atto che la somma necessaria per la copertura integrale della perdita afferente al Comune di Pieve a Nievole trova copertura al capitolo 1995 nell'annualità 2021 del bilancio 2021-2023 finanziato con fondi accantonati a tale titolo nel bilancio dell'Ente, mediante l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione accantonato per perdite società partecipate, per l'importo di € 65.874,00;
9. di dare atto che la quota parte relativa alla ricostituzione della quota di capitale sociale afferente al Comune di Pieve a Nievole di € 33.320,00 e trova copertura al capitolo 2995 nell'annualità 2021 del bilancio 2021-2023;
10. di dare atto che a seguito delle operazioni di cui sopra la quota di partecipazione del Comune di Pieve a Nievole nella società SPES rimane nella misura del 2,80% del capitale sociale qualora tutti gli altri Comuni soci addivengano a deliberare sulla questione nelle medesime modalità;
11. di autorizzare, per tutti i motivi sopra esposti, il rappresentante legale del Comune di Pieve a Nievole, Sindaco o suo delegato, a partecipare all'Assemblea di Spes Scrl convocata in sede straordinaria per dar seguito a tutti gli adempimenti deliberati e conseguenti al presente provvedimento;
12. di dare atto che rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo della società Spes S.c.r.l. tutti gli adempimenti previsti nel Piano di risanamento, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 175/2016;
13. di dare atto che rientrano nelle competenze del Responsabile del competente Servizio l'adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
14. di dare atto del Parere del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 29.11.2019 in ordine al rinnovo del contratto di servizio con le società in house providing, nel quale si osserva che analizzando il contenuto dell'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in relazione a quanto disposto nell'art. 42 del Tuel, si evince che per quanto riguarda gli affidamenti in house, il consiglio comunale non può pronunciarsi mediante indirizzi. Il Consiglio deve, invece, adottare un apposita delibera che deve contenere la motivazione analitica e puntuale in rapporto all'opzione giuridico-organizzativa preferita, apposita delibera che auspichiamo possa essere assunta entro il 31/01/2021, termine da intendere del tutto indicativo e programmatico tenuto conto che il nostro peso nella Spes scrl è pari al 2,8% ovvero che il nuovo Contratto di Servizio deve essere condiviso tra tutti i comuni soci di SPES;
15. di approvare l'inserimento dell'art. 15 bis nello Statuto della società Spes scrl avente il seguente contenuto. "Art. 15 bis – Revisione Legale

"Ove l'attività di revisione legale non sia o non possa essere svolta dal collegio sindacale questa sarà affidata ad una società di revisione nominata dall'assemblea su proposta motivata dal collegio sindacale.

La società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime, con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio;

L'attività di controllo è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'Assemblea, nel nominare la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

La società di revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti richiesti dalla normativa in materia. In difetto la società di revisione è ineleggibile o decade di diritto.

In caso di decadenza della società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.”;

16. di trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 c. 5 del Dlgs. n. 175/2016;
17. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 D.Lgs. 267/2000;
18. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile Servizio Finanziario;
19. di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
  - Dr.ssa D'Amico Donatella – Segretario Generale
  - Bonacchi Monica – Responsabile del Servizio
  - Teci Daniele – Responsabile dell'Ufficio Casa



## TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

**Punto n. 3 all'ordine del giorno: Società pistoiese edilizia sociale srl (S.p.e.s. Srl) – Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, D.lgs. 175/2016 (tusp) – Copertura perdite e ricapitalizzazione – art. 194, comma 1, lettera c), del decreto lgs. n. 267/2000 – Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per la copertura delle perdite di esercizio.**

### **SINDACO**

Punto numero 3 all'ordine del giorno: “Società pistoiese edilizia sociale srl (S.p.e.s. Srl) – Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, D.lgs. 175/2016 (tusp) – Copertura perdite e ricapitalizzazione – art. 194, comma 1, lettera c), del decreto lgs. n. 267/2000 – Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per la copertura delle perdite di esercizio”.

La parola all'Assessore Mazzei per l'illustrazione. Prego, Assessore.

### **ASSESSORE MAZZEI**

Mi sentite? Buonasera. Dunque, praticamente, la questione riguarda la società S.p.e.s., che è una partecipata dal Comune, da tutti i Comuni dell'area ...(incomprensibile)... sostanzialmente ... (incomprensibile)... riguardano le case popolari. La società, praticamente, ha negli anni vissuto alcune situazioni che hanno portato nel 2019 - 2020 ad avere delle perdite di esercizio e quindi dal bilancio. In questo periodo non sono mai stati approvati i bilanci 2019-2020 proprio per cercare di trovare una forma di riorganizzazione della società S.p.e.s. Facendola un pochettino breve: negli ultimi periodi, è stato presentato un Piano di risanamento della società che prevede, principalmente, la copertura, da parte di tutti i Comuni soci, delle perdite di esercizio che sono maturate negli anni 2019 e 2020 e poi una ricapitalizzazione della società stessa per poter consentire di effettuare un'attività che le compete che è quella, appunto, di gestione del patrimonio Erp, quindi facendo le manutenzioni e gestendo i rapporti con i condomini e con gli inquilini. Questo Piano di risanamento, sostanzialmente, prevede una serie di attività. La principale è quella ... (incomprensibile)..., nel senso che è quella che ritroveremo sempre, tutti gli anni a venire, è quella di ricondizionare il contratto di convenzione dove c'è, sostanzialmente, una nuova attenzione per quanto riguarda quelle che sono tutte le procedure di riscossione da parte degli inquilini. È una questione ... (incomprensibile)... hanno portato in passato un attimino ...(incomprensibile)...

L'altra situazione è quella... la S.p.e.s. farà ora, grazie anche a una serie di interventi previsti dal PNRR, nuovi interventi e quindi dovrebbe poter, andando a lavorare in continuità, assestare le posizioni vecchie, quindi cioè tornando a essere una società che andrà a lavorare in maniera attiva, positiva. Quindi, il Piano di risanamento nel suo complesso, per quanto riguarda il nostro Comune di Pieve a Nievole, comporta il fatto che ci sia da fare dei versamenti per un importo complessivo di circa 99 mila euro, che sono in parte a copertura delle ...(incomprensibile)... precedenti, e mi sembra che siamo intorno a 66 mila euro, e in parte a ricostruzione del capitale sociale che verrà portato a un milione e 200 mila. La società S.p.e.s. è l'unico veicolo che, diciamo così, la Regione ha individuato per la gestione del patrimonio. Mi spiego meglio: non è che la società S.p.e.s. è l'unico veicolo: è la tipologia di queste società l'unico tipo di veicolo che può essere

utilizzato per poter gestire il patrimonio Erp, e quindi non andare a intervenire e portare avanti ... (incomprensibile)... vorrebbe dire che ...(incomprensibile)... un'impossibilità poi nel gestire il patrimonio. Di conseguenza, la proposta del Piano di risanamento che è stato presentato è una proposta che consente alla società di poter rimettersi in continuità; noi, come Ente, avevamo fatto una proposta che è stata, almeno per quello che ne so io, accettata, di fare maggiori controlli su quello che saranno poi tutte le attività per portare a compimento il Piano di risanamento, andando anche a individuare una società di revisione che faccia le verifiche puntuali sulla sostenibilità dei bilanci e del Piano, e quindi la proposta del Piano di risanamento potrebbe essere portata avanti e approvata.

#### **SINDACO**

Bene. Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Cialdi.

#### **CONSIGLIERE CIALDI**

Allora, volevo dire che il mio Gruppo voterà favorevole alla proposta di delibera, ovviamente con senso di responsabilità e non condividendo, chiaramente, il motivo per il quale, o meglio le cause che ci hanno portato a questa ricapitalizzazione, che sono note a tutti, ormai anche sui giornali da tempo. Ad ogni modo, per senso di responsabilità anche verso i cittadini e riconoscendo l'utilità che ha S.p.e.s. nella sua funzione, il mio gruppo voterà favorevolmente ...(incomprensibile)...

#### **SINDACO**

Bene. Grazie, Consigliere Cialdi. Altri interventi? Prego. Capogruppo di Centrosinistra Chiara Cardelli, prego.

#### **CONSIGLIERE CARDELLI**

Anche per noi il solito discorso: il nostro Gruppo è sicuramente a favore, perché la scelta è di buon senso e facendo in maniera contraria si creerebbe dei problemi grossi, dei disagi per quei Comuni anche più grossi che hanno bisogno, appunto, che questo sistema vada avanti e senza intoppi.

#### **SINDACO**

Bene. Bene. Allora si passa alla votazione del punto 3... se non ci sono altri interventi, altre dichiarazioni di voto, si passa alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno: "Società pistoiese edilizia sociale srl (S.p.e.s. Srl) – Piano di risanamento ex art. 14, comma 2, D.lgs. 175/2016 (tusp) – Copertura perdite e ricapitalizzazione – art. 194, comma 1, lettera c), del decreto lgs. n. 267/2000 – Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio per la copertura delle perdite di esercizio".

*Si procede alla votazione del punto n. 3 all'ordine del giorno.*

**SINDACO**

Bene. Chi è favorevole?

**SEGRETARIO COMUNALE**

Tutti quanti. Questo comprende anche l'immediata eseguibilità.



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia  
Codice Ente 047013

**Visto di regolarità tecnica**

---

**Oggetto: SOCIETA? PISTOIESE EDILIZA SOCIALE SCRL (S.P.E.S. SCRL) ? PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 14, COMMA 2 DLGS 175/2016 (TUSP) ? COPERTURA PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE - ART. 194 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO.**

Il sottoscritto **BONACCHI MONICA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla **regolarità tecnica della proposta di provvedimento** indicata in oggetto. n° 84 del 16/12/2021.

*Pieve a Nievole, 16/12/2021*

Firmato digitalmente  
Il Responsabile di Settore  
**BONACCHI MONICA**



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

**Oggetto: SOCIETA' PISTOIESE EDILIZA SOCIALE SCRL (S.P.E.S. SCRL) ? PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 14, COMMA 2 DLGS 175/2016 (TUSP) ? COPERTURA PERDITE E RICAPITALIZZAZIONE - ART. 194 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LGS. N. 267/2000 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO PER LA COPERTURA DELLE PERDITE DI ESERCIZIO.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 84 del 16/12/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente  
Il ragioniere capo  
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

*Gilda Diolaiuti*

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 18/01/2022 al 02/02/2022.

Data, 18/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Donatella D'Amico*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 18/01/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 18/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico